



## SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Deliberazione n° 20/2021 del 29/04/2021

**OGGETTO :** MODIFICA AL “REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.” APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.96/2020.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di Aprile in modalità AUDIO-VIDEO, alle ore 10,47

### IL CONSIGLIO

|    |                                 |   |    |                                       |   |
|----|---------------------------------|---|----|---------------------------------------|---|
| 1  | <b>COLETTA DAMIANO</b>          | P | 18 | <b>MONTEFORTE GABRIELLA</b>           | P |
| 2  | <b>COLAZINGARI MASSIMILIANO</b> | P | 19 | <b>TASSI OLIVIER</b>                  | A |
| 3  | <b>LEOTTA ANTONINO</b>          | P | 20 | <b>ANTOCI SALVATORE</b>               | P |
| 4  | <b>MATTEI CELESTINA</b>         | P | 21 | <b>DI TRENTO MASSIMO</b>              | P |
| 5  | <b>ISOTTON LORETTA ANGELINA</b> | P | 22 | <b>COLUZZI MATTEO</b>                 | A |
| 6  | <b>CIOLFI MARIA</b>             | P | 23 | <b>FORTE ENRICO MARIA</b>             | A |
| 7  | <b>D'ACHILLE FABIO</b>          | P | 24 | <b>ZULIANI NICOLETTA</b>              | P |
| 8  | <b>ARAMINI MARINA</b>           | P | 25 | <b>CALVI ALESSANDRO</b>               | A |
| 9  | <b>PERAZZOTTI LAURA</b>         | P | 26 | <b>MIELE GIOVANNA</b>                 | A |
| 10 | <b>MOBILI LUISA</b>             | P | 27 | <b>IALONGO GIORGIO</b>                | A |
| 11 | <b>COLETTA ERNESTO</b>          | P | 28 | <b>MARCHIELLA ANDREA</b>              | A |
| 12 | <b>GIRI FRANCESCO</b>           | A | 29 | <b>CALANDRINI NICOLA</b>              | A |
| 13 | <b>CAMPAGNA VALERIA</b>         | P | 30 | <b>TIERO RAIMONDO</b>                 | A |
| 14 | <b>DI RUSSO EMANUELE</b>        | P | 31 | <b>CELENTANO MATILDE<br/>ELEONORA</b> | A |
| 15 | <b>GRENGA CHIARA</b>            | P | 32 | <b>CARNEVALE MASSIMILIANO</b>         | A |
| 16 | <b>CAPUCCIO MARCO</b>           | P | 33 | <b>VALLETTA VINCENZO</b>              | A |
| 17 | <b>RINALDI GIANNI</b>           | P |    |                                       |   |

**PRESIEDE COLAZINGARI MASSIMILIANO**  
**ASSISTE IOVINELLA AVV. ROSA**



## **ORIGINALE**

Si riunisce in modalità audio video, secondo quanto stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e con provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 13904 del 02.02.21, in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID 19;

PREMESSO che:

- che con Decreto di conferimento di incarico dirigenziale n. 60 del 14/09/2020 il sottoscritto Dott. Quirino Volpe risulta incaricato della direzione del Servizio Entrate;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16/04/2020, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. N. 267/2000, relativo al mandato amministrativo e alla programmazione operativa 2020-2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17/04/2020, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 ed i suoi allegati;
- con deliberazione di giunta Comunale n. 92 del 19/05/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022 e il Piano della Performance 2020-2022;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- la delibera di Consiglio Comunale n. 96/2020 del 31.12.2020 con oggetto "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019. decorrenza



01.Gennaio 2021” che istituisce e regola con decorrenza 01 gennaio 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019;

#### DATO ATTO che:

Il Servizio Entrate e l'Assessore al Bilancio, Finanze, Tributi e Pubblica Istruzione hanno convocato una Conferenza dei Servizi in data 26.02.2021 – prot. N. 26404/2021 – sul Canone Unico Patrimoniale per la predisposizione di un atto di organizzazione interna a cui hanno partecipato i seguenti servizi:

- Servizio Entrate;
- Servizio Attività Produttive;
- Servizio Ambiente;
- Servizio Polizia Locale;
- Servizio Mobilità e Trasporti;
- Servizio Finanziarie e Partecipate;
- Segreteria Direzione Generale;
- La concessionaria Dogre srl;

#### RILEVATO CHE

- Dal verbale di suddetta Conferenza dei Servizi, trasmesso ai Servizi partecipanti in data 08.03.2021 – prot. N. 32404 -, emergeva la possibilità di “inviare un contributo per eventuali possibili modifiche al Regolamento sul Canone Patrimoniale”;

#### CONSIDERATA

- La necessità di adeguare il Regolamento a sopraggiunte modifiche normative;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;



- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il parere dei Revisori dei Conti, espresso sulla presente proposta ai sensi dell'articolo 239 (comma 1, lett. b, nn. 2 e 7) del Decreto Legislativo 267/2000 reso in allegato;
- il parere della Commissione Bilancio sulla presente proposta concernente la Modifica al "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021." approvato con delibera di Consiglio Comunale n.96/2020;

#### PROPONE DI DELIBERARE

Le seguenti modifiche al "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021." approvato con delibera di Consiglio Comunale n.96/2020:

##### **Articolo 3**

Aggiungere il comma 4 bis:

"4 bis. Ai fini dell'esclusione di cui al punto 4, si considera la diffusione di messaggi pubblicitari che avvenga a mezzo di impianti finalizzati, per loro natura, esclusivamente e specificatamente all'esposizione pubblicitaria e che siano nel contempo assoggettati al canone di occupazione."

##### **Motivazione:**

tale comma è volto a meglio precisare i casi in cui, nel presupposto dell'unicità del canone di cui al comma 820 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, sia necessario escludere che lo stesso possa contenere una componente relativa all'occupazione di suolo pubblico quando abbia ad oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari.

##### **Articolo 6**

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Le occupazioni nell'ambito dell'attività edilizia e le occupazioni effettuate con strutture esterne (dehors) e arredo urbano su spazi antistanti locali di pubblici esercizi o attività artigianali di settore alimentare, sono da considerarsi temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore ai 365 giorni.

##### **Motivazione:**



la sostituzione è volta a definire con maggiore chiarezza le strutture esterne (dehors) oggetto della norma regolamentare.

## **Articolo 8**

Al comma 2, sostituire l'importo di "€ 31,00" con l'importo di "€ 70,00"

### **Motivazione:**

la sostituzione è volta ad uniformare l'importo massimo delle spese di istruttoria agli importi attualmente previsti per alcune procedure attinenti il rilascio di titoli rientrati nella normativa del Canone Unico Patrimoniale.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio di nuovi titoli o rinnovo delle autorizzazioni/concessioni in essere, la segnalazione a seguito di attività di accertamento di ufficio di occupazione abusiva da parte del soggetto richiedente, nonché l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni e o tributi pregressi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

### **Motivazione:**

la sostituzione è volta a definire e meglio specificare le ipotesi ostative al rilascio dei titoli autorizzativi/concessori prevedendo espressamente anche l'ipotesi dell'occupazione abusiva da parte del soggetto richiedente il titolo.

## **Articolo 14**

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Non sono soggette alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1: le forme di diffusione pubblicitaria a carattere temporaneo effettuate all'interno degli esercizi commerciali con durata di esposizione sino a 90 giorni; le esposizioni di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno; la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali; i cartelli vendesi/affittasi posti sugli immobili, che non rientrano nell'esenzione di cui all'art. 31, c.1, lettera v), di dimensione fino ad ¼ di mq.; gli arredi esterni quali tavoli sedie ed ombrelloni pubblicizzati.

L'autorizzazione è sostituita da apposita dichiarazione da presentare al Comune ovvero esclusivamente al concessionario in caso di affidamento del servizio, prima della diffusione dei messaggi pubblicitari, contestualmente al versamento del relativo canone se dovuto.

### **Motivazione:**

si rende necessario dover specificare ulteriormente le forme pubblicitarie in cui la richiesta del titolo viene sostituita da semplice dichiarazione, in quanto, potrebbero intendersi ricompresi in detto comma, anche tutti quei mezzi pubblicitari che per loro natura o luogo di apposizione, necessitano di parere da parte dei competenti uffici comunali, in particolar modo quelli soggetti alle prescrizioni del Codice della Strada.

## **Articolo 16**

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio di nuovi titoli o rinnovo delle autorizzazioni/concessioni in essere, la segnalazione a seguito di attività di accertamento di ufficio di esposizione abusiva da parte del soggetto richiedente, nonché l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni o eventuali tributi sostituiti dal presente canone pregressi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

### **Motivazione:**



la sostituzione è volta a definire a meglio specificare le ipotesi ostative al rilascio dei titoli autorizzativi/concessori prevedendo espressamente anche l'ipotesi della segnalazione a seguito di attività di accertamento di ufficio di esposizione abusiva da parte del soggetto richiedente.

#### **Articolo 18**

Al comma 4 sostituire le parole “art. 13 comma 4” con le seguenti parole “art.14 comma 6”

#### **Motivazione:**

la modifica costituisce correzione di un refuso.

#### **Articolo 21**

Al comma 1 sostituire la lettera “d” con la lettera “c”;

Al comma 1 sostituire la lettera “e” con la lettera “d”.

#### **Motivazione:**

le modifiche costituiscono correzione di refusi.

#### **Articolo 22**

Al comma 3 sostituire le parole “all’art.17” con le seguenti parole “all’art.16”

#### **Motivazione:**

la modifica costituisce correzione di un refuso.

#### **Articolo 26**

Al comma 2, 3 e 7 sostituire le parole “per effetto del c.816 della stessa Legge” con le seguenti parole “per effetto del c.817 della stessa Legge”

#### **Motivazione:**

la modifiche costituiscono correzione di refusi.

#### **Articolo 27**

Al comma 2 e 3 sostituire le parole “per effetto del c.816 della stessa Legge” con le seguenti parole “per effetto del c.817 della stessa Legge”

#### **Motivazione:**

la modifiche costituiscono correzione di refusi.

#### **Articolo 28**

Aggiungere il comma 11:

“11. Sono altresì soggette al pagamento del canone, le aree pubbliche destinate a parcheggio dall’Ente proprietario (strisce blu), affidate al soggetto, che nella gestione delle stesse, le detiene, ne ha la piena



disponibilità, ed esercita una attività di impresa alla quale è naturalmente connesso un fine lucrativo. Il canone dovuto è calcolato con riferimento all'area moltiplicando la tariffa annuale per il relativo coefficiente di valutazione di cui all'allegato "B".

#### **Motivazione:**

si rende necessario specificare e disciplinare la debenza del canone in ordine alle aree pubbliche destinate a parcheggio dall'Ente proprietario (strisce blu) qualora il gestore delle stesse ne abbia la piena disponibilità per l'esercizio di attività di impresa.

#### **Articolo 29**

Sostituire Articolo 29 con il seguente:

##### ***"Articolo 29 Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità"***

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,00.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. o le altre modalità previste dal medesimo codice. Il versamento del canone, sino all'integrazione dello stesso nella piattaforma pagoPA, è effettuato secondo le vigenti disposizioni legislative in materia."

#### **Motivazione:**

l'art. 1, comma 848 della legge di bilancio n. 178/2020 ha modificato completamente il testo del c. 831 della Legge 160/2019, individuando, a differenza della prima stesura, il soggetto passivo in tutti i soggetti che utilizzano l'infrastruttura, prevedendo la trasmissione delle utenze a mezzo posta certificata ed il pagamento delle stesse solo con piattaforma pagopa. L'emendamento consente di allineare la disposizione regolamentare con il dettato normativo, così novellato.

#### **Articolo 30**

Sostituire comma 5 con il seguente:

"5. In base alle dimensioni dei mezzi pubblicitari si applicano le seguenti maggiorazioni:

- a) per i mezzi pubblicitari che abbiano superficie compresa tra metri quadrati 2,00 e metri quadrati 5,00 la tariffa del canone è maggiorata del 50% della tariffa standard di cui all'allegato "B";
- b) per i mezzi pubblicitari di superficie superiore a 5,00 metri quadrati sino a 8,00 metri quadrati la tariffa del canone è maggiorata del 50% della tariffa di cui alla precedente lettera a);
- c) per i mezzi pubblicitari di superficie superiore ad 8,00 metri quadrati la tariffa del canone è pari al 100% della tariffa di cui alla precedente lettera a)."

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente comma 16:

"16. Per la diffusione di messaggi pubblicitari che abbia durata di esposizione fino a 15 giorni o frazione, effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, striscioni o comunque qualsiasi altro mezzo pubblicitario la cui determinazione del canone abbia carattere dimensionale, si applica in ogni caso la misura minima del canone dovuto per 15 giorni di esposizione."



### **Motivazione:**

per una maggiore chiarezza nella modalità di determinazione del canone per i mezzi pubblicitari suddivisi per fasce di superficie, si ritiene opportuno esplicitare meglio i passaggi di calcolo delle maggiorazioni applicate, al fine di non indurre in errore il contribuente.

Altresì, viene aggiunto il c. 16 in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti dal canone, come disposto dall'art. 1, c. 817, della L. 160/2019. Questo in quanto in assenza di detto comma si determinerebbe una perdita di gettito derivante dalle esposizioni pubblicitarie effettuate in un solo giorno o per un numero di giorni inferiori a 15, come ad esempio per eventi e manifestazioni, dato che la previgente Imposta Comunale sulla Pubblicità prevedeva il calcolo del tributo prendendo a base di calcolo come periodo minimo la durata di 15 giorni.

### **Articolo 31**

Al comma 1 sostituire la lettera i) con la seguente:

“i) i passi carrabili autorizzati a soggetti persona fisica aventi diritto alle assicurazioni sociali, alla contribuzione agricola dell'INPS categoria coltivatori diretti, utilizzati per l'uso esclusivo di accesso al fondo agricolo;”

Dopo la lettera u) aggiungere la lettera v)

“v) i cartelli riportanti la sola dicitura "vendesi/affittasi", privi di loghi, marchi o denominazioni riferibili a soggetti diversi dal proprietario, riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.”

### **Motivazione:**

si ritiene opportuno, in virtù della nuova normativa, precisare alla lettera i) che gli accessi carrabili per i quali è prevista l'esenzione per la categoria dei coltivatori diretti, siano agli stessi intestati ed autorizzati, nonché utilizzati per l'esclusivo accesso al fondo agricolo, stante la natura del presupposto con il quale sono stati esentati da questo Ente.

Inoltre, viene aggiunta la lettera v), al fine di sottolineare l'esenzione prevista per i cartelli vendesi affittasi, così come già riportata ed approvata nell'art. 58, c. 6 che recita:

*“Per i cartelli riportanti la sola dicitura "vendesi/affittasi" riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non è prevista la presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, di misura superiore ad un quarto di metro quadrato è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone. I medesimi cartelli riportanti qualsiasi indicazione (logo o denominazione) dell'agenzia intermedia, superiore a 300 centimetri quadrati sono soggetti alla dichiarazione ed al contestuale versamento del canone.”*

### **Articolo 32**

Sostituire la lettera i) con la seguente:

“i. la tariffa del canone è ridotta del 50%: per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. La riduzione è prevista anche nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'Ente.”

### **Motivazione:**

l'articolo 1, c. 832, lettera b) della Legge 160/2019, nella disposizione della riduzione, non identifica uno specifico soggetto avente diritto, pertanto se ne deduce che detta riduzione debba essere applicata indistintamente a tutti i soggetti, (non solo alle associazioni o fondazioni senza scopo di lucro), purché, la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Altresì, precisa che la





riduzione applicabile con il patrocinio dell'Ente sia riferita solo alla diffusione pubblicitaria in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, sindacali e religiose.

Si ritiene opportuno, pertanto, al fine di rispettare il disposto normativo, procedere a riportare l'articolo 32 così come da stesura del c. 832 della Legge 160/2019.

#### **Articolo 34**

Al comma 2 sostituire le parole "per effetto del c.816 della stessa Legge" con le seguenti parole "per effetto del c. 817 della stessa Legge"

#### **Motivazione:**

la modifica costituisce correzione di un refuso.

#### **Articolo 35**

Sostituire il comma 1 lettera c) con il seguente:

"c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;"

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Per l'applicazione della riduzione di cui alla lettera b), i manifesti devono essere commissionati e corrisposti dal soggetto avente diritto alla riduzione ed essere privi di sponsor e/o loghi o riferimenti a società o messaggi commerciali. Per l'applicazione della riduzione di cui alla lettera c), i manifesti devono essere commissionati e corrisposti dal soggetto avente diritto alla riduzione, il contenuto del messaggio deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono visibili in concorso a quelle dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto."

#### **Motivazione:**

la concessione di riduzioni ulteriori, rispetto a quelle disposte dalla Legge, sia delle entrate patrimoniali che di natura tributaria, rappresenta per l'Ente un elemento importante ai fini del conseguimento dei delicati equilibri finanziari ed al mantenimento del gettito come disposto dall'art.1, c. 817 della Legge 160/2019. Per il c. 1 lettera c) viene rimosso il termine "partecipazione", in quanto l'art. 1 c. 832 lettera b), della Legge 160/2019, prevede la riduzione a fronte del solo patrocinio e non della partecipazione dell'Ente. Nel comma 2, altresì, si ritiene opportuno dover ulteriormente precisare i requisiti necessari e le modalità di applicazione della riduzione, al fine di reprimere eventuali comportamenti elusivi del disposto regolamentare.

#### **Articolo 38**

Dopo il c. 1 aggiungere il c. 1bis e sostituire il comma 2. con il seguente:

1 bis. Nel caso di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie temporanee, la cui autorizzazione o concessione, abbia carattere pluriennale, il pagamento del canone per il primo anno di applicazione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione al Comune, contestualmente al rilascio della autorizzazione o concessione, per gli anni successivi, dovrà essere versato in autoliquidazione entro la data del 31 gennaio di ogni anno. Per importi superiori ad Euro 1.500,00, il canone potrà essere versato in quattro rate con scadenza: 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre. La rateizzazione dovrà comunicarsi preventivamente al Comune, ovvero al concessionario in caso di affidamento del servizio.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato al Comune in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della



concessione. Per gli anni successivi il canone dovrà essere corrisposto in autoliquidazione entro la data del 31 gennaio del relativo anno, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione del canone, con la relativa disdetta della concessione – autorizzazione, entro il medesimo termine per le sole occupazioni ed esposizioni pubblicitarie cessate entro la data del 31 dicembre del precedente anno. Qualora l'importo del canone sia superiore ad Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento annuale in quattro rate anticipate, la prima delle quali da corrispondersi alla scadenza del pagamento del canone, le restanti tre rate con scadenza al 30/04, 31/07 e 31/10. La rateizzazione dovrà comunicarsi preventivamente al Comune, ovvero al concessionario in caso di affidamento del servizio.”

#### **Motivazione:**

considerando che alcune tipologie di occupazione, pur avendo ai fini del computo del canone patrimoniale, carattere temporaneo, possono presentare un titolo di autorizzazione o concessione pluriennale, pertanto, si ritiene opportuno inserire tra il comma 1 ed il comma 2, il comma 1 bis che definisce le modalità ed i termini di versamento del canone per le suddette fattispecie. Si ritiene inoltre necessario, specificare che il versamento del canone deve essere effettuato in autoliquidazione, e che l'accesso alla rateizzazione deve essere preventivamente comunicato all'Ente e quindi al concessionario.

#### **Articolo 40**

Sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. Nei casi di mancato o insufficiente pagamento del canone la sanzione viene fissata nel 100 per cento del canone non versato o versato parzialmente.”

#### **Motivazione:**

la risposta del dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia ad un quesito proposto, nell'ambito di Telefisco 2021, ha portato a volgere particolare attenzione alle sanzioni applicabili ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettere g) ed h) della Legge 160/2019.

In particolare, la lettera g), determina l'indennità prevista in caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, e la lettera h), le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili, stabilendo per queste ultime un importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g).

Ed ancora, la stessa Legge, al successivo comma 822, dispone: *“Gli Enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.”.*

Dal disposto normativo e a seguito del chiarimento ministeriale, appare evidente che la previsione di una sanzione ridotta, del canone, o addirittura la possibilità di un importo limite, nei casi di tardivo o mancato versamento dello stesso, non è contemplabile, in quanto, non solo la norma individua specificatamente le sanzioni applicabili, ma impone all'Ente la rimozione delle occupazioni o delle esposizioni pubblicitarie per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.

Pertanto l'art. 40, comma 4, va riformulato al fine di renderlo coerente con la previsione normativa.

In particolare sul punto il Mef-Dipartimento Finanze ha precisato che *“Non si può prendere in considerazione la sanzione di cui all'art. 7-bis del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), poiché la norma in questione prevede espressamente che per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500, salvo diversa disposizione di*



*legge. Quest'ultima previsione è realizzata, nel caso di specie, poiché le sanzioni applicabili sono specificamente individuate dalla lett. h) del citato comma 821”.*

### **Aggiungere articolo 42 bis Rimborsi**

Dopo l'articolo 42 aggiungere l'articolo 42 bis:

“Articolo 42 bis Rimborsi

- 1** I soggetti tenuti al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2** Il rimborso del canone riconosciuto o non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della richiesta.
- 3** Sulle somme dovute a titolo di rimborso spettano gli interessi legali al tasso annualmente licenziato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. I predetti interessi decorrono dalla data dell'avvenuto pagamento e sino alla data della disposizione di rimborso.”

#### **Motivazione:**

Si è ritenuto necessario introdurre una normativa volta a disciplinare la procedura dei rimborsi.

### **Articolo 49**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli a pagamento il canone da corrispondere è calcolato, per il corrente esercizio finanziario 2021, applicando un incremento pari al 10 % della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione. Dall'esercizio finanziario 2022 l'incremento è pari al 30%.

#### **Motivazione:**

Si è ritenuto necessario precisare l'applicazione della maggiorazione ai soli stalli a pagamento, ove il comune subisce una perdita di gettito da mancato utilizzo dello stallo per la sosta ed inoltre data la permanente situazione di emergenza sanitaria da COVID – 19 si è ritenuto opportuno sia ridurre che graduare nel tempo l'incremento della maggiorazione percentuale.

### **Aggiungere articolo 53 bis Tende Parasole**

Dopo l'articolo 53 aggiungere l'articolo 53 bis:

“Articolo 53 bis Tende Parasole”

- 1** L'installazione di tende parasole per attività commerciali nei fabbricati con particolari caratteristiche architettoniche, dovrà essere coerente con il carattere dell'edificio e dell'ambito urbano di pertinenza e non dovrà in alcun modo interferire ed occultare elementi architettonici di facciata e parti decorative in genere.
- 2** In linea generale, le tende parasole dovranno essere collocate all'interno di riquadri verticali ed orizzontali degli sporti e ad altezza dal piano del marciapiede non inferiore a mt. 2.60.
- 3** L'estensione massima delle tende dovrà garantire una fascia libera di almeno cm. 60 dal ciglio del marciapiede.



- 4 Fanno eccezione gli sporti con architrave ad altezza inferiore al mt. 3 dal piano del marciapiede. In tal caso, la tenda potrà essere collocata al di fuori dei riquadri, ma non dovrà avere una sporgenza anteriore superiore a cm. 80.
- 5 Non sono ammesse tende uniche per più sporti.
- 6 Fanno eccezione le installazioni relative a bar, ristoranti, pizzerie ed altre attività in presenza di progetti unitari.
- 7 Nella sostituzione di tende esistenti che comporti anche la sostituzione di telai di sostegno, ci si dovrà uniformare al disposto della presente normativa.
- 8 Le tende riferite a più attività, collocate nel medesimo fabbricato, dovranno essere uniformi per forma, dimensioni, colore e materiale impiegato.
- 9 Le tende per posizione e forma non debbono arrecare in alcun modo ostacolo alla visibilità, nè coprire la segnaletica stradale e toponomastica.
- 10 Non sono ammesse tende parasole con sostegni ancorati al suolo in presenza di suolo pubblico.”

**Motivazione:**

con l'introduzione dell'articolo 53 bis viene riportato il disposto dell'art. 42 del soppresso Regolamento sull'Imposta di Pubblicità al fine disporre di una disciplina specifica per la presente fattispecie.

**Articolo 58**

Sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 54, è prevista la dichiarazione da presentare al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.”

Sostituire il comma 7 con il seguente:

“7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.”

**Motivazione:**

l'articolo 1, c. 825, della Legge 160/2019, dispone che per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto **rispettivamente** al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ed al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Ne deriva che la prima stesura del comma 4 dell'art. 58, lascia intendere che il contribuente sia onerato della dichiarazione sia al Comune di residenza che a quello che ha rilasciato la licenza di esercizio, pertanto è necessario sottolineare che la dichiarazione per i veicoli ad uso privato deve essere resa solo al comune di residenza o sede, fatta eccezione per i camion vela disciplinati dall'art. 54 del regolamento. Nel successivo comma 7, è stato rimosso il termine “annuale”, in quanto la dichiarazione deve essere resa sia per le occupazioni o diffusioni temporanee che per quelle annuali.



## **ALLEGATO "B" DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE TARIFFE ORDINARIE PER IL CANONE SULL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

Al punto 1. Tariffa Standard Annuale dopo la prima tabella aggiungere la seguente tabella indicante anche le tariffe del sottosuolo:

| CATEGORIE    | TARIFFA ORDINARIA SOTTOSUOLO PER METRO QUADRATO |
|--------------|---|
| 1° categoria | € 12,00   |
| 2° categoria | € 10,20   |
| 3° categoria | € 8,40  |

### **Motivazione:**

Si è ritenuto necessario riportare in modo esplicito le tariffe afferenti il sottosuolo determinate come da disciplina regolamentare che si riporta:

Articolo 26, comma 7 primo periodo:

*"Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui al comma 826 della Legge 160/2019, è ridotta ad un quarto, e per effetto del c. 816 della stessa Legge è ulteriormente ridotta del 20%."*

Al punto 1. Tariffa Standard Annuale dopo la prima tabella aggiungere la seguente tabella indicante anche le tariffe del sottosuolo per serbatoi interrati fino a 3000 L:

| CATEGORIE    | TARIFFA STANDARD SOTTOSUOLO PER SERBATOI INTERRATI FINO A 3000 L (ART. 1 COMMA 829 L. 160/2019) |
|--------------|---|
| 1° categoria | € 15,00   |
| 2° categoria | € 12,75   |
| 3° categoria | € 10,50   |

### **Motivazione:**

Si è ritenuto necessario riportare in modo esplicito le tariffe afferenti le occupazioni del sottosuolo con serbatoi determinate come da disciplina regolamentare che si riporta:

Articolo 26, comma 7 ultimo periodo:

*"Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al comma 826 della Legge 160/2019, è ridotta ad un quarto."*

## **ALLEGATO "B" DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE TARIFFE ORDINARIE PER IL CANONE SULL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

Al punto 1. Tariffa Standard Annuale nella tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni sostituire le parole "serbatoi interrati 3,00" con le seguenti parole "serbatoi interrati con capacità fino a 3000 L 3,30"

### **Motivazione:**

Nel regolamento TOSAP all'Art. 17: OCCUPAZIONI A MEZZO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI si disponeva che:



*“1. Per l’impianto e l’esercizio di “distributori di carburanti” e dei relativi **serbatoi** sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo è dovuta la sotto indicata **tassa annuale**:*

*1^ FASCIA – CENTRO COME DA PLANIMETRIA € 46,48.”*

A norma del comma 829 le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 (euro 60) è ridotta di a un quarto così da abbattere la tariffa standard a 15 che moltiplicata per il coefficiente 3 porta la tariffa del canone a euro 45,00 quindi al di sotto della precedente tariffa TOSAP pari a 46,48. L’elevazione del coefficiente da 3 a 3,3 consente di non determinare perdite di gettito.

#### **ALLEGATO “B” DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE TARIFFE ORDINARIE PER IL CANONE SULL’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

Al punto 2. Tariffa Standard Giornaliera sostituire le parole “Per le occupazioni permanenti” con le seguenti parole “Per le occupazioni temporanee”.

##### **Motivazione:**

la modifica costituisce correzione di un refuso

#### **ALLEGATO “B” DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE TARIFFE ORDINARIE PER IL CANONE SULLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI**

Sostituire in tutte le tabelle le parole “da 5 mq a 8 mq” con le seguenti parole “da 6 mq a 8 mq”.

##### **Motivazione:**

la modifica costituisce correzione di un refuso.

La modifica serve ad identificare correttamente il coefficiente della fascia successiva a quella da 2 a 5 mq in quanto essendo la superficie calcolata in metri quadrati il superamento dei cinque metri determina il passaggio alla dimensione dei 6 metri quadrati, come da normative di legge riportata nella norma regolamentare sul Canone Unico Patrimoniale che segue:

*“Articolo 30 Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie*

*1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è determinato ai sensi dell’art.1, comma 825 della Legge 160/2019, in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e numero dei messaggi, con arrotondamento delle frazioni all’unità superiore.”*

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente

Quirino Volpe Dirigente Servizio Entrate

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Vista la surriportata proposta di deliberazione;
- Visto il parere favorevole del Dirigente Dr. Quirino Volpe Responsabile del Servizio Entrate, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);
- Visto:



- il parere allegato del Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio, circa la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;
- che la presente proposta di deliberazione necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

### **DELIBERA**

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione, con la votazione di cui al report allegato generato dal sistema informatico "Consigli cloud".

Del che si è redatto il presente verbale.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Colazingari Massimiliano

*Documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Iovinella Avv. Rosa

*Documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)